**Sicurezza nelle discipline sportive invernali**

**D.lgs. 28 febbraio 2021, n. 40**

Si segnala all’attenzione del lettore il d.lgs. 28 febbraio 2021, n. 40, in attuazione dell'articolo 9 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali

DECRETO LEGISLATIVO 28 febbraio 2021, n. 40

Attuazione dell'articolo 9 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante

misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali.

 (GU n.68 del 19-3-2021)

Vigente al: 3-4-2021

Capo I

Finalità e ambito di applicazione

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 117, secondo e terzo comma, della Costituzione;

Vista la legge 8 agosto 2019, n. 86, recante deleghe al Governo e

altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni

sportive nonche' di semplificazione e, in particolare, l'articolo 9,

comma 1, lettere a), b), c), recante i principi e i criteri direttivi

di esercizio della delega in materia di sicurezza nelle discipline

sportive invernali;

Visto l'articolo 1 della legge 24 aprile 2020, n. 27, di

conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo

2020, n. 18, e in particolare il comma 3, il quale dispone che i

termini per l'adozione di decreti legislativi con scadenza tra il 10

febbraio 2020 e il 31 agosto 2020, che non siano scaduti alla data di

entrata in vigore della stessa legge, sono prorogati di tre mesi,

decorrenti dalla data di scadenza di ciascuno di essi;

Vista la legge 21 marzo 2001, n. 74, e, in particolare, l'articolo

4, comma 5-bis;

Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 363;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992,

n. 495, e, in particolare, l'articolo 379;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,

adottata nella riunione del 24 novembre 2020;

Acquisita l'intesa in sede di Conferenza unificata di cui

all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,

espressa nella seduta del 25 gennaio 2021;

Considerato che le competenti Commissioni della Camera dei deputati

e del Senato della Repubblica non hanno espresso i pareri nei termini

prescritti, ad eccezione della V Camera e 5ª Senato;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella

riunione del 26 febbraio 2021;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di

concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, delle

infrastrutture e dei trasporti, per le disabilita' e per gli affari

regionali e le autonomie;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Oggetto

1. Il presente decreto, in attuazione della delega di cui

all'articolo 9 della legge 8 agosto 2019, n. 86, e in conformita' dei

relativi principi e criteri direttivi, revisiona e adegua le norme in

materia di sicurezza nella pratica nelle discipline sportive

invernali, al fine di garantire livelli di sicurezza piu' elevati e

la piu' ampia partecipazione da parte delle persone con disabilita'.

Art. 2

Definizioni

1. Ai fini di cui al presente decreto si applicano le seguenti

definizioni:

a) aree sciabili attrezzate: le superfici innevate, anche

artificialmente, aperte al pubblico e comprendenti piste, impianti di

risalita e di innevamento, abitualmente riservate alla pratica degli

sport sulla neve;

b) Comitato olimpico nazionale italiano: l'ente pubblico,

riconosciuto dal Comitato olimpico internazionale che, in conformita'

alla Carta olimpica, svolge il ruolo di Comitato olimpico sul

territorio nazionale;

c) Federazione sportiva nazionale: l'organizzazione sportiva

nazionale, affiliata alla Federazione sportiva internazionale di

appartenenza, posta al vertice di una disciplina sportiva o a un

gruppo di discipline affini;

d) pericolo atipico: pericolo difficilmente evitabile anche per

uno sciatore o sciatrice responsabile lungo il tracciato sciistico;

e) piste di discesa: tracciati appositamente destinati alla

pratica dello sci alpino nelle sue varie articolazioni e della tavola

da neve, segnalati e preparati;

f) piste di fondo: tracciati appositamente destinati alla pratica

dello sci di fondo, segnalati e preparati;

g) piste per la slitta, lo slittino o altri sport sulla neve:

aree esclusivamente destinate a tali attivita', anche in forma di

tracciati obbligati;

h) pista di collegamento: tracciato che consente l'agevole

trasferimento degli sciatori all'interno dell'area sciabile;

i) sci alpinismo: attivita' sportiva, anche agonistica,

consistente nel compiere ascensioni in montagna, con gli sci ai piedi

o in spalla, affrontando anche difficolta' tipicamente alpinistiche,

come passaggi di ghiaccio e di roccia, e scendendo con gli sci dallo

stesso versante di salita o da altro versante;

l) sci alpino: sport invernale praticato su percorsi, liberi o

tracciati da paletti, lungo discese innevate con l'ausilio di sci;

m) sci di fondo: disciplina dello sci che si pratica su percorsi

piani e su lunghe distanze;

n) sci fuori pista: attivita' sciistica che viene praticata fuori

delle piste, su percorsi liberi, anche utilizzando per la salita gli

impianti di risalita nei comprensori sciistici;

o) slitta: discesa su pista attrezzata con una slitta carenata

dotata di pattini;

p) slittino: sport praticato su una piccola slitta sulla quale si

viaggia in posizione supina con i piedi in avanti e su piste

ghiacciate;

q) snowboard: sport di scivolamento sulla neve, praticato

utilizzando una tavola costruita a partire da un'anima di legno e

provvista di lamine e soletta in materiale sintetico, simili a quelle

dello sci;

r) snowpark: area riservata alla pratica di evoluzioni

acrobatiche con lo sci e lo snowboard, nonche' alla pratica del

boardercross e dello skicross;

s) telemark: tecnica sciistica connotata da una serie di

movimenti e atteggiamenti, in particolare con la posizione

inginocchiata, come posizione di stabilita' e sicurezza.

Art. 3

Competenze legislative di Stato, regioni e province autonome

1. Le disposizioni contenute nel presente decreto sono adottate, in

attuazione degli articoli 2, 3, 32, 117, primo, secondo e terzo comma

della Costituzione, nell'esercizio della competenza legislativa

esclusiva statale in materia di ordine pubblico e sicurezza, nonche'

nell'esercizio della competenza legislativa concorrente in materia di

ordinamento sportivo, governo del territorio e tutela della salute.

2. Le regioni a statuto ordinario esercitano nelle materie

disciplinate dal presente provvedimento le proprie competenze, ai

sensi dell'articolo 117 della Costituzione, nel rispetto dei principi

fondamentali stabiliti dalla legge 8 agosto 2019, n. 86 e dal

presente decreto.

3. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle

regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di

Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme

di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18

ottobre 2001, n. 3.

Capo II

Gestione delle aree sciabili attrezzate

Art. 4

Aree sciabili attrezzate

1. Sono aree sciabili attrezzate le superfici innevate, anche

artificialmente, aperte al pubblico e comprendenti piste, impianti di

risalita e di innevamento, abitualmente riservate alla pratica degli

sport sulla neve, quali: lo sci, nelle sue varie articolazioni; la

tavola da neve, denominata «snowboard»; lo sci di fondo, la slitta e

lo slittino e gli altri sport individuati dalle singole normative

regionali.

2. Al fine di garantire la sicurezza degli utenti, sono individuate

aree a specifica destinazione per la pratica delle attivita' con

attrezzi quali la slitta e lo slittino, ed eventualmente di altri

sport della neve, nonche' aree interdette, anche temporaneamente,

alla pratica dello snowboard.

3. Le aree di cui ai commi 1 e 2, comprensive di segnaletica, sono

individuate dalle regioni e province autonome, sentiti i gestori, con

l'indicazione al loro interno delle piste di raccordo dotate dei

requisiti di cui all'articolo 8, entro un anno dalla data di entrata

in vigore del presente decreto. L'individuazione da parte delle

regioni equivale alla dichiarazione di pubblica utilita',

indifferibilita' e urgenza e rappresenta il presupposto per la

costituzione coattiva di servitu' connesse alla gestione di tali

aree, previo pagamento della relativa indennita', secondo quanto

stabilito dalle regioni.

4. La classificazione delle piste nei termini e con le modalita'

indicate ai commi 1, 2 e 3 costituisce presupposto indispensabile per

la fruizione delle aree sciabili attrezzate e per la relativa

apertura al pubblico.

5. All'interno delle aree di cui al comma 1, aventi piu' di venti

piste, servite da almeno dieci impianti di risalita, i gestori delle

aree sciabili attrezzate individuano le aree da riservare alla

pratica di evoluzioni acrobatiche con lo sci e lo snowboard

(snowpark). Le aree di cui al presente comma devono essere separate

con adeguate protezioni dalle altre piste, devono essere dotate di

strutture per la pratica delle evoluzioni acrobatiche, devono essere

regolarmente mantenute, e tutti coloro che le frequentano devono

essere dotati di casco protettivo omologato.

Art. 5

Segnalazione delle piste in base al grado di difficolta'

1. Le piste di discesa vengono segnalate dal gestore degli impianti

secondo il grado difficolta' come segue:

a) colore blu: piste facili caratterizzate da una pendenza

longitudinale non superiore al 25 per cento, ad eccezione di brevi

tratti e che non presentano apprezzabili pendenze trasversali;

b) colore rosso: piste di media difficolta' caratterizzate da una

pendenza longitudinale non superiore al 40 per cento, ad eccezione di

brevi tratti, ed in cui apprezzabili pendenze trasversali sono

ammesse solo per brevi tratti;

c) colore nero: piste difficili caratterizzate da pendenze

longitudinali o trasversali superiori al 40 per cento.

2. Tutte le piste non battute sono considerate piste difficili e

devono essere segnalate in nero al loro imbocco.

3. Le piste di fondo sono suddivise in:

a) pista facile, segnata in blu, avente:

1) pendenza longitudinale non superiore al 10 per cento, ad

eccezione di brevi tratti;

2) pendenza media longitudinale non superiore al 4 per cento;

3) lunghezza non superiore ai 10 chilometri;

4) sezione che normalmente non presenta pendenze trasversali;

b) pista di media difficolta' segnata in rosso, avente:

1) pendenza longitudinale non superiore al 20 per cento, ad

eccezione di brevi tratti;

2) pendenza media longitudinale non superiore all'8 per cento;

3) lunghezza non superiore ai 30 chilometri;

4) sezione che puo' presentare moderata pendenza trasversale;

5) tracciato che non presenta un elevato numero di passaggi

impegnativi;

c) pista difficile, segnata in nero, caratterizzata da pendenze

longitudinali o trasversali superiori a quelle delle piste di cui

alla lettera b).

4. Le piste di slitta, slittino e parco giochi possiedono le

caratteristiche delle piste blu di discesa di cui al comma 1, lettera

a), con larghezza minima di 6 metri.

5. In prossimita' delle biglietterie e dei punti di accesso agli

impianti di arroccamento al comprensorio i gestori degli impianti

appongono una mappa delle piste di sci alpino e di fondo e degli

altri sport sulla neve con indicazione del loro percorso e del

relativo grado di difficolta' ai sensi del comma 1.

6. Alla partenza di ogni impianto e' indicato il colore delle piste

servite.

Art. 6

Delimitazione delle piste da discesa

1. Ai lati delle piste da sci di discesa e' apposta una palinatura

per delimitarne i bordi e per indicarne il grado di difficolta', la

denominazione e la numerazione. La palinatura ha il colore

corrispondente alla difficolta' della pista ed e' intervallata,

almeno ogni 200 metri, con un segnale che indica la denominazione

oppure la numerazione della pista, realizzata nel rispetto delle

norme UNI di settore.

2. Le caratteristiche della palinatura vengono stabilite secondo

quanto previsto dall'articolo 13.

Art. 7

Delimitazione piste da fondo e altre piste

1. Le piste di fondo preparate, segnalate, controllate e aperte al

pubblico sono delimitate lateralmente con apposita palinatura:

a) lungo i bordi pista che separano tracciati adiacenti con

diverso senso di marcia;

b) lungo un bordo pista quando siano tracciate in ambiti

scarsamente connotati da elementi naturali.

2. La palinatura di delimitazione e' realizzata con aste a sezione

circolare, prive di spigoli, del colore corrispondente al grado di

difficolta' della pista e puo' essere integrata con dischi posti ad

intervalli di circa 500 metri recanti la denominazione o la

numerazione della pista. La palinatura e' realizzata preferibilmente

con materiali biodegradabili.

3. La palinatura puo' essere omessa:

a) nei tratti in cui la pista e' delimitata da elementi naturali

quali pendii, scarpate a monte, aree boscate o da elementi

artificiali quali muri o staccionate;

b) nei tratti in cui siano state posizionate, lungo il bordo

della pista, reti di protezione o altri elementi di sicurezza;

c) nei tratti di raccordo o confluenza tra piu' piste.

4. La palinatura deve essere realizzata in modo tale da consentirne

l'agevole rimozione a conclusione della stagione invernale.

5. Le piste per la slitta o lo slittino sono delimitate come le

piste da discesa; le piste di risalita per lo sci alpinismo sono

delimitate con bandierine verdi sul solo lato destro.

Art. 8

Requisiti delle piste da sci e dei tratti di raccordo o trasferimento

1. Le piste di discesa possiedono i seguenti requisiti tecnici:

a) devono essere individuate in zone idrogeologicamente idonee

alla pratica degli sport invernali, o comunque in zone protette o

vigilate secondo le misure tecniche di sicurezza previste dalle

rispettive normative regionali o provinciali;

b) devono avere una larghezza non inferiore a 20 metri; larghezze

inferiori sono ammesse per brevi tratti adeguatamente segnalati;

c) presentano un franco verticale libero, inteso come l'altezza

che separa il manto nevoso della pista dai sovrastanti ostacoli, che,

in condizioni di normale innevamento, non puo' essere inferiore a

3,50 m, salvo per brevi tratti opportunamente segnalati;

d) se utilizzate come tracciati di raccordo o trasferimento

devono avere una larghezza minima proporzionata alla pendenza e

comunque non inferiore a 3,50 m.

2. Per le piste gia' individuate tra le aree sciabili attrezzate

alla data di emanazione del presente decreto non rispondenti alle

caratteristiche morfologiche di cui al comma 1, i gestori adottano

misure compensative di sicurezza attiva, quali reti di protezione,

cartelli informativi, segnali di rallentamento e pericolo.

Art. 9

Personale operante nell'area sciabile attrezzata

1. Il gestore dell'impianto di risalita individua il direttore

delle piste. Le funzioni di direttore delle piste possono essere

assunte anche dal gestore dell'impianto.

2. Il direttore delle piste:

a) promuove, sovrintende e dirige le attivita' di gestione delle

piste vigilando sullo stato di sicurezza delle stesse;

b) coordina e collabora con il servizio di soccorso sulle piste;

c) segnala senza indugio al gestore dell'impianto la sussistenza

delle situazioni che impongono la chiusura della pista, provvedendovi

direttamente in caso di incombente pericolo;

d) indica gli interventi di manutenzione ordinaria e

straordinaria la cui realizzazione e' necessaria affinche' la pista

risulti in sicurezza e ne sovrintende la realizzazione;

e) coordina e dirige gli operatori addetti al servizio di

soccorso;

f) predispone un piano di gestione delle emergenze, in caso di

pericolo valanghe, sul proprio comprensorio.

3. Le regioni e le province autonome disciplinano le modalita' di

individuazione e formazione del personale di cui al comma 1.

Art. 10

Piste di allenamento

1. All'interno delle aree sciabili attrezzate, i gestori delle

stesse individuano i tratti di pista da riservare, a richiesta degli

sci club, agli allenamenti di sci agonistico e snowboard agonistico

nonche' le aree da riservare alla pratica di evoluzioni acrobatiche

con lo sci e lo snowboard (snowpark), nei giorni in cui le stesse

aree non siano gia' occupate per lo svolgimento di manifestazioni

agonistiche.

2. Le piste di allenamento per lo sci alpino e per lo snowboard

sono delimitate dal gestore degli impianti, il quale provvede alla

chiusura al pubblico delle stesse separandole, con adeguate

delimitazioni, dalle altre piste o parti di esse ai fini di inibirne

il passaggio agli utenti turistici e apponendo, all'inizio del loro

tracciato, un cartello su cui e' apposta la scritta: «Pista chiusa».

Tutti coloro che frequentano le piste di allenamento per lo sci

alpino e per lo snowboard devono essere muniti di casco protettivo

omologato. La predisposizione delle piste di allenamento spetta

all'associazione o societa' sportiva che organizza la seduta di

allenamento. Al termine dello svolgimento dell'attivita' di

allenamento, l'incaricato dall'organizzazione sportiva deve

provvedere a togliere i pali di slalom che costituiscono il relativo

tracciato e ad eliminare le buche createsi durante l'allenamento.

3. Gli sciatori non autorizzati non possono in alcun modo entrare

all'interno della pista di allenamento e percorrere la relativa

discesa.

Art. 11

Obblighi dei gestori

1. I gestori delle aree individuate ai sensi dell'articolo 4

assicurano agli utenti la pratica delle attivita' sportive e

ricreative in condizioni di sicurezza, provvedendo alla messa in

sicurezza delle piste. I gestori proteggono gli utenti da ostacoli

presenti lungo le piste mediante l'utilizzo di adeguate protezioni

degli stessi e segnalazioni della situazione di pericolo atipico.

Art. 12

Manutenzione delle piste

1. I gestori delle aree individuate ai sensi dell'articolo 4

provvedono all'ordinaria e straordinaria manutenzione delle aree

stesse, secondo quanto stabilito dalle regioni, curando che

possiedano i prescritti requisiti di sicurezza e siano munite della

prescritta segnaletica.

2. Qualora la pista presenti cattive condizioni di fondo, il suo

stato deve essere segnalato in modo ben visibile al pubblico,

all'inizio della pista stessa, nonche' presso le stazioni a valle

degli impianti di trasporto a fune. Qualora le condizioni presentino

pericoli oggettivi dipendenti dallo stato del fondo o altri pericoli

atipici, il gestore dell'impianto deve provvedere alla loro rimozione

o alla loro neutralizzazione mediante segnalazione o altri

dispositivi di delimitazione e protezione.

3. In caso di ripetute violazioni delle disposizioni di cui ai

commi 1 e 2, l'ente competente o, in via sostitutiva, la regione,

puo' disporre la revoca dell'autorizzazione.

4. Il gestore ha l'obbligo di chiudere le piste in caso di pericolo

non rimosso, non neutralizzato o in assenza di agibilita'. Salvo che

il fatto costituisca reato, la violazione dell'obbligo di cui al

presente comma comporta l'applicazione della sanzione amministrativa

del pagamento di una somma da 5.000 euro a 50.000 euro.

5. Restano fermi i finanziamenti per la realizzazione di interventi

per la messa in sicurezza delle aree sciabili attrezzate e a favore

delle imprese turistiche operanti in zone colpite da situazioni di

eccezionale siccita' invernale e mancanza di neve nelle aree sciabili

attrezzate, previsti rispettivamente dall'articolo 7, commi 5 e 6, e

dall'articolo 23, comma 2, della legge 24 dicembre 2003, n. 363.

Art. 13

Segnaletica

1. Senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il

Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite la Conferenza

permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province

autonome di Trento e di Bolzano e la Federazione sportiva nazionale

competente in materia di sport invernali riconosciuta dal CONI, e

avvalendosi dell'apporto dell'Ente nazionale italiano di

unificazione, determina l'apposita segnaletica che deve essere

predisposta nelle aree sciabili attrezzate, a cura dei gestori delle

aree stesse.

Art. 14

Obbligo del soccorso

1. I gestori sono obbligati ad assicurare il primo soccorso degli

infortunati lungo le piste e il loro trasporto in luoghi accessibili

ai fini della loro assistenza presso i piu' vicini centri sanitari o

di pronto soccorso, fornendo annualmente all'ente regionale

competente in materia, l'elenco analitico degli infortuni

verificatisi sulle rispettive piste da sci e indicando, ove

possibile, la dinamica degli incidenti stessi. I dati raccolti dalle

regioni e dalle province autonome sono trasmessi annualmente al

Ministero della salute a fini scientifici e di studio nel rispetto

delle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati

personali.

2. Le regioni utilizzano i dati di cui al comma 1 per individuare

le piste o i tratti di pista ad elevata frequenza di infortuni, con

la possibilita' di prescrivere ai gestori di rafforzare le misure di

messa in sicurezza delle predette piste e tratti.

3. E' fatto obbligo ai gestori degli impianti di munirsi di

defibrillatori semiautomatici da collocarsi in luoghi idonei e, in

ogni caso nei siti presidiati dagli operatori di soccorso, garantendo

condizioni di facile accesso e utilizzabilita' da parte degli

operatori di soccorso e del personale specializzato per il relativo

funzionamento.

4. I gestori devono essere collegati con le Centrali del numero

unico di emergenza 112 oppure con altre strutture equivalenti

operanti sul territorio, tramite un centralino e, in alternativa, un

numero interno riservato al soccorso piste che dovra' essere attivato

immediatamente nella fase di allarme al fine di prestare soccorso

agli infortunati.

5. I gestori individuano aree destinate all'atterraggio degli

elicotteri per il soccorso degli infortunati e stipulano apposite

convenzioni per l'evacuazione e per la messa in sicurezza dei

passeggeri ai sensi dell'articolo 4, comma 5-bis, della legge 21

marzo 2001, n. 74.

6. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle

disposizioni di cui al primo periodo del comma 1 comporta

l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una

somma da 20.000 euro a 200.000 euro.

Art. 15

Responsabilita' civile dei gestori

1. I gestori delle aree sciabili attrezzate sono civilmente

responsabili della regolarita' e della sicurezza dell'esercizio delle

piste e non possono consentirne l'apertura al pubblico senza avere

previamente stipulato apposito contratto di assicurazione ai fini

della responsabilita' civile per danni derivabili agli utenti e ai

terzi per fatti derivanti da responsabilita' del gestore in relazione

all'uso di dette aree.

2. Al gestore che non abbia ottemperato all'obbligo di cui al comma

1 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da

20.000 euro a 200.000 euro.

3. Il rilascio delle autorizzazioni per la gestione delle aree

sciabili attrezzate e' subordinato alla stipula del contratto di

assicurazione di cui al comma 1.

Art. 16

Informazione e diffusione delle cautele volte alla prevenzione degli

infortuni

1. E' fatto obbligo ai gestori delle aree sciabili attrezzate di

cui all'articolo 4 di rendere adeguatamente visibili, oltre alle

informazioni di cui all'articolo 5, comma 5, anche quelle relative

alla segnaletica e alle regole di condotta previste dal presente

decreto, mediante collocazione nella biglietteria centrale e nella

stazione di partenza dei principali impianti.

2. Restano fermi i finanziamenti delle campagne informative

previsti dall'articolo 5, commi 1 e 2, e dall'articolo 23, comma 1,

della legge 24 dicembre 2003, n. 363.

Capo III

Norme di comportamento degli utenti delle aree sciabili

Art. 17

Obbligo di utilizzo del casco protettivo

1. Nell'esercizio della pratica dello sci alpino e dello snowboard,

del telemark, della slitta e dello slittino e' fatto obbligo ai

soggetti di eta' inferiore ai diciotto anni di indossare un casco

protettivo conforme alle caratteristiche di cui al comma 3.

2. Il responsabile della violazione delle disposizioni di cui al

comma 1 e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una

somma da 100 euro a 150 euro.

3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente

decreto, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle

infrastrutture e dei trasporti, sentito il competente organo del

CONI, stabilisce con proprio provvedimento le caratteristiche

tecniche dei caschi protettivi di cui al comma 1, e determina le

modalita' di omologazione, gli accertamenti della conformita' della

produzione e i controlli opportuni.

4. Chiunque importa o produce, per la commercializzazione, caschi

protettivi di tipo non conforme alle caratteristiche indicate al

decreto di cui al comma 3 e' soggetto alla sanzione amministrativa

del pagamento di una somma da 5.000 euro a 100.000 euro.

5. Chiunque commercializza caschi protettivi di tipo non conforme

alle caratteristiche indicate al decreto di cui al comma 3 e'

soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da

500 euro a 5.000 euro.

6. I caschi protettivi non conformi alle caratteristiche prescritte

dal decreto di cui al comma 3 sono sottoposti a sequestro da parte

dell'autorita' amministrativa.

Art. 18

Velocita' e obbligo di prudenza

1. Lo sciatore e' responsabile della condotta tenuta sulle piste da

sci. A tal fine deve conoscere e rispettare le disposizioni previste

per l'uso delle piste, rese pubbliche mediante affissione da parte

del gestore delle piste stesse alla partenza degli impianti, alle

biglietterie e agli accessi delle piste.

2. Gli sciatori devono tenere una condotta che, in relazione alle

proprie capacita' tecniche, alle caratteristiche della pista e alla

situazione ambientale, non costituisca pericolo per l'incolumita'

propria e altrui.

3. La velocita' deve essere particolarmente moderata nei tratti a

visuale non libera, in prossimita' di fabbricati od ostacoli, negli

incroci, nelle biforcazioni, in caso di nebbia, di foschia, di scarsa

visibilita' o di affollamento, nelle strettoie e in presenza di

principianti.

4. Ogni sciatore deve tenere una velocita' e un comportamento di

prudenza, diligenza e attenzione adeguati alla propria capacita',

alla segnaletica e alle prescrizioni di sicurezza esistenti, nonche'

alle condizioni generali della pista stessa, alla libera visuale,

alle condizioni meteorologiche e all'intensita' del traffico. Lo

sciatore deve adeguare la propria andatura alle condizioni

dell'attrezzatura utilizzata, alle caratteristiche tecniche della

pista e alle condizioni di affollamento della medesima.

Art. 19

Precedenza

1. Lo sciatore a monte deve mantenere una direzione che gli

consenta di evitare collisioni, interferenze e pericoli con lo

sciatore a valle.

Art. 20

Sorpasso

1. Lo sciatore che intende sorpassare un altro sciatore deve

assicurarsi di disporre di uno spazio sufficiente allo scopo e di

avere sufficiente visibilita'.

2. Il sorpasso puo' essere effettuato sia a monte sia a valle,

sulla destra o sulla sinistra, a una distanza tale da evitare

intralci allo sciatore sorpassato.

Art. 21

Incrocio

1. Negli incroci gli sciatori devono modificare la propria

traiettoria e ridurre la velocita' per evitare ogni contatto con gli

sciatori giungenti da altra direzione o da altra pista. In

prossimita' dell'incrocio lo sciatore deve prendere atto di chi sta

giungendo da un'altra pista, anche se a monte dello sciatore stesso.

2. Lo sciatore che si immette su una pista o che riparte dopo una

sosta deve assicurarsi di poterlo fare senza pericolo per se' o per

gli altri.

Art. 22

Stazionamento

1. Gli sciatori che sostano devono evitare pericoli per gli altri

utenti e portarsi sui bordi della pista.

2. Gli sciatori sono tenuti a non fermarsi nei passaggi obbligati,

in prossimita' dei dossi o in luoghi senza visibilita'.

3. In caso di cadute o di incidenti, gli sciatori devono liberare

tempestivamente la pista portandosi ai margini di essa.

4. Chiunque deve segnalare la presenza di un infortunato con mezzi

idonei.

5. Durante la sosta presso rifugi o altre zone gli sciatori

collocano la propria attrezzatura fuori dal piano sciabile, in modo

da non recare intralcio o pericolo ad altri.

Art. 23

Omissione di soccorso

1. Fuori dai casi previsti dal secondo comma dell'articolo 593 del

codice penale, chiunque nella pratica dello sci o di altro sport

della neve, trovando una persona in difficolta' non presta

l'assistenza occorrente, ovvero non comunica immediatamente al

gestore, presso qualunque stazione di chiamata, l'avvenuto incidente,

e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma

da 250 euro a 1.000 euro.

Art. 24

Transito e risalita

1. E' vietato percorrere a piedi e con le racchette da neve le

piste da sci, salvo in casi di urgente necessita'.

2. Chi discende la pista senza sci deve tenersi ai bordi delle

piste, rispettando quanto previsto all'articolo 25, comma 3.

3. In occasione di gare o sedute di allenamento e' vietato a coloro

che non partecipano alle stesse di sorpassare i limiti segnalati,

sostare sulla pista di gara o di allenamento e di percorrerla.

4. La risalita della pista con gli sci ai piedi e l'utilizzo delle

racchette da neve, o con qualsiasi altro mezzo, sono normalmente

vietati. Le risalite possono essere ammesse previa autorizzazione del

gestore dell'area sciabile attrezzata o, in mancanza di tale

autorizzazione, in casi di urgente necessita', e devono comunque

avvenire mantenendosi il piu' possibile vicini alla palinatura che

delimita la pista, avendo cura di evitare rischi per la sicurezza

degli sciatori e rispettando le prescrizioni di cui al presente

decreto, nonche' quelle adottate dal gestore dell'area sciabile

attrezzata.

Art. 25

Mezzi meccanici

1. E' fatto divieto ai mezzi meccanici di utilizzare le piste da

sci, salvo quanto previsto dal presente articolo.

2. I mezzi meccanici adibiti al servizio e alla manutenzione delle

piste e degli impianti sciistici, nonche' al soccorso, possono

accedere a questi ultimi solo fuori dall'orario di apertura, salvo i

casi di necessita' e urgenza. In tali casi, la presenza dei mezzi

meccanici nelle piste deve essere segnalata con apposita segnaletica

luminosa e acustica.

3. Gli sciatori, nel caso di cui al comma 2, devono dare la

precedenza ai mezzi meccanici adibiti al soccorso, al servizio e alla

manutenzione delle piste e degli impianti e consentire la loro

agevole e rapida circolazione.

Art. 26

Sci fuori pista, sci-alpinismo

e attivita' escursionistiche

1. Il concessionario e il gestore degli impianti di risalita non

sono responsabili degli incidenti che possono verificarsi nei

percorsi fuori pista serviti dagli impianti medesimi.

2. I soggetti che praticano lo sci-alpinismo o lo sci fuoripista o

le attivita' escursionistiche in particolari ambienti innevati, anche

mediante le racchette da neve, laddove, per le condizioni

nivometeorologiche, sussistano rischi di valanghe, devono munirsi di

appositi sistemi elettronici di segnalazione e ricerca, pala e sonda

da neve, per garantire un idoneo intervento di soccorso.

3. I gestori espongono quotidianamente i bollettini delle valanghe

redatti dai competenti organi dandone massima visibilita'.

4. Il gestore dell'area sciabile attrezzata, qualora le condizioni

generali di innevamento e ambientali lo consentano, puo' destinare

degli specifici percorsi per la fase di risalita nella pratica dello

sci alpinismo.

Art. 27

Percorribilita' delle piste

in base alle capacita' degli sciatori

1. Ogni sciatore, snowboarder e utente del telemark, puo' praticare

le piste aventi un grado di difficolta' rapportato alle proprie

capacita' fisiche e tecniche. Per poter accedere alle piste

caratterizzate da un alto livello di difficolta' e con pendenza

superiore al 40%, contrassegnate come pista nera ai sensi

dell'articolo 5, lo sciatore deve essere in possesso di elevate

capacita' fisiche e tecniche.

Art. 28

Concorso di responsabilita'

1. Nel caso di scontro tra sciatori, si presume, fino a prova

contraria, che ciascuno di essi abbia concorso ugualmente a produrre

i danni eventualmente occorsi.

Art. 29

Soggetti competenti per il controllo

1. La Polizia di Stato, l'Arma dei carabinieri, il Corpo della

Guardia di finanza, nonche' i corpi di polizia locali, nello

svolgimento del servizio di vigilanza e soccorso nelle localita'

sciistiche, provvedono al controllo dell'osservanza delle

disposizioni di cui al presente capo e di cui alla relativa normativa

regionale e a irrogare le relative sanzioni nei confronti dei

soggetti inadempienti.

Art. 30

Assicurazione obbligatoria

1. Lo sciatore che utilizza le piste da sci alpino deve possedere

una assicurazione in corso di validita' che copra la propria

responsabilita' civile per danni o infortuni causati a terzi. E'

fatto obbligo in capo al gestore delle aree sciabili attrezzate, con

esclusione di quelle riservate allo sci di fondo, di mettere a

disposizione degli utenti, all'atto dell'acquisto del titolo di

transito, una polizza assicurativa per la responsabilita' civile per

danni provocati alle persone o alle cose.

Art. 31

Accertamenti alcolemici e tossicologici

1. E' vietato sciare in stato di ebbrezza in conseguenza di uso di

bevande alcoliche e di sostanze tossicologiche.

2. Gli organi accertatori, nel rispetto della riservatezza

personale e senza pregiudizio per l'integrita' fisica, possono

sottoporre gli sciatori ad accertamenti qualitativi non invasivi o a

prove, anche attraverso apparecchi portatili.

3. Quando gli accertamenti qualitativi di cui al comma 2 hanno dato

esito positivo ovvero quando si abbia altrimenti motivo di ritenere

che lo sciatore si trovi in stato di alterazione psicofisica

derivante dall'influenza dell'alcool o di droghe, gli organi

accertatori, anche accompagnandolo presso il piu' vicino ufficio o

comando, hanno la facolta' di effettuare l'accertamento con gli

strumenti e le procedure previste dall'articolo 379 del decreto del

Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.

Art. 32

Parametri per la valutazione della qualita'

dei comprensori sciistici

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o

dell'autorita' politica da esso delegata in materia di sport, previo

accordo in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del

decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i parametri

per la valutazione della qualita' dei comprensori sciistici da parte

delle regioni e province autonome.

2. Con l'obiettivo di qualificare sempre piu' l'offerta turistica

nel campo degli sporti invernali, i parametri di cui al comma 1,

dovranno considerare le condizioni generali degli impianti e delle

piste e la loro sostenibilita' ambientale. La griglia di valutazione

dovra' prevedere cinque categorie di qualita', da un «fiocco bianco»

fino a cinque «fiocchi bianchi».

Art. 33

Regime sanzionatorio

1. Le regioni e i comuni possono adottare ulteriori prescrizioni

rispetto a quelle di cui al presente capo per garantire la sicurezza

e il migliore utilizzo delle piste e degli impianti.

2. Salvo che il fatto non costituisca reato, ai trasgressori si

applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

a) da 100 euro a 250 euro per violazioni delle disposizioni di

cui agli articoli 5, 6 e 7;

b) da 250 euro a 1.000 euro per violazioni delle disposizioni di

cui all'articolo 10, commi 2 e 3;

c) da 250 euro a 1.000 euro per violazioni delle disposizioni di

cui all'articolo 13;

d) da 250 euro a 1.000 euro per violazioni delle disposizioni di

cui all'articolo 16, comma 1;

e) da 50 euro a 150 euro per violazioni delle disposizioni di cui

agli articoli 18, 19, 20, 21, 22;

f) da 100 euro a 150 euro per violazioni delle disposizioni di

cui all'articolo 24;

g) da 100 euro a 150 euro per violazioni delle disposizioni di

cui all'articolo 25;

h) da 100 euro a 150 euro per violazioni delle disposizioni di

cui all'articolo 26;

i) da 250 euro a 1.000 euro per violazioni delle disposizioni di

cui all'articolo 27, comma 1;

l) da 100 euro a 150 euro per violazioni delle disposizioni di

cui all'articolo 30 oltre al ritiro dello skipass;

m) da 250 euro a 1.000 euro per violazioni delle disposizioni di

cui all'articolo 31.

3. Le sanzioni di cui al comma 2 sono irrogate dai soggetti

competenti per il controllo e vigilanza di cui all'articolo 29.

4. In caso di violazioni di particolare gravita' delle condotte

vietate dal presente decreto o di reiterate violazioni, i soggetti

competenti al controllo provvedono, in aggiunta alla sanzione

pecuniaria, al ritiro del titolo di transito giornaliero o alla

sospensione dello stesso fino a giorni tre. Al trasgressore e'

rilasciato un documento per consentirgli l'utilizzo degli impianti

strettamente necessari al rientro presso il suo domicilio. In caso di

ulteriore reiterazione delle violazioni, il titolo puo' essere

definitivamente ritirato.

Capo IV

Normativa a favore delle persone con disabilità

Art. 34

Categorie

1. Gli sciatori con disabilita' si suddividono nelle seguenti

categorie:

a) standing: sciatori che sono in grado di sciare in piedi;

b) sitting: sciatori che stanno seduti utilizzando particolari

attrezzature;

c) trasportati: sciatori che hanno necessita' di un

accompagnatore.

Art. 35

Accompagnamento

1. Le persone con disabilita', la cui condizione pregiudichi la

pratica sciistica in autonomia e sicurezza, devono essere assistite

da un accompagnatore.

2. La funzione di accompagnatore puo' essere svolta da maestri di

sci specializzati per tale accompagnamento o personale formato da

Associazioni sportive operanti nell'ambito della disabilita' e

iscritte nell'apposita sezione del registro nazionale delle attivita'

sportive dilettantistiche o da qualunque altro soggetto indicato

dalla persona con disabilita' quale suo accompagnatore.

Art. 36

Individuazione

1. Le persone con disabilita' per essere facilmente individuate

dagli altri sciatori si muniscono di una pettorina arancione e i loro

accompagnatori recano la scritta «guida» sull'avambraccio riportata

anche sul retro della giacca.

Art. 37

Diritto di precedenza

1. Le persone con disabilita' hanno diritto di precedenza in fase

di risalita con impianti sugli sciatori normodotati.

2. Gli sciatori normodotati in fase di discesa devono riservare

alle persone con disabilita' particolare attenzione, salvaguardandone

gli spazi di percorso e le traiettorie di discesa.

Art. 38

Obbligo del casco

1. Le persone con disabilita' utilizzano il casco ai sensi

dell'articolo 17. In caso di incompatibilita' all'utilizzo del casco

dovuta al tipo di disabilita', il medico sportivo puo' rilasciare

certificato attestante la relativa esenzione.

Capo V

Disposizioni finali

Art. 39

Snowboard, telemark e altre pratiche sportive

1. Le norme previste dal presente decreto per gli sciatori si

applicano anche a coloro che praticano lo snowboard, il telemark o

altre tecniche di discesa.

Art. 40

Adeguamento alle disposizioni della legge

1. Le regioni, entro un anno dalla data di entrata in vigore del

presente decreto, adeguano le proprie normative alle disposizioni di

cui al presente decreto e a quelle che costituiscono principi

fondamentali in tema di sicurezza individuale e collettiva nella

pratica dello sci e degli altri sport della neve.

2. I gestori delle aree individuate ai sensi dell'articolo 4 e

degli impianti di risalita adeguano, entro due anni dalla data di

entrata in vigore del presente decreto, gli impianti di risalita e le

piste da sci alle prescrizioni stabilite dal presente decreto.

Art. 41

Rinegoziazione concessioni

1. Al fine di adeguarsi alle norme del presente decreto, i soggetti

affidatari di impianti sciistici, entro sei mesi dalla data di

entrata in vigore del presente decreto, hanno facolta' di sottoporre

all'ente affidante una domanda di revisione dei contratti concessori

o di partenariato pubblico privato comunque denominati in essere alla

data di entrata in vigore del presente decreto, mediante la

rideterminazione delle condizioni di equilibrio economico-finanziarie

originariamente pattuite, anche attraverso la proroga della durata

del rapporto, al fine di consentire:

a) il graduale recupero dei maggiori costi derivanti

dall'applicazione delle norme del presente decreto;

b) l'integrale ammortamento degli investimenti effettuati o di

quelli programmati;

c) il rimborso dell'indebitamento contratto, come eventualmente

rimodulato per effetto di eventuali moratorie o agevolazioni concesse

da parte degli istituti finanziatori.

2. La revisione deve consentire la permanenza dei rischi trasferiti

in capo all'operatore economico e delle condizioni di equilibrio

economico finanziario relative al contratto di concessione. In caso

di mancato accordo, le parti possono recedere dal contratto. In tale

caso, l'operatore economico ha diritto al rimborso del valore delle

opere realizzate piu' gli oneri accessori, al netto degli

ammortamenti, ovvero, nel caso in cui l'opera non abbia ancora

superato la fase di collaudo, dei costi effettivamente sostenuti

dall'operatore economico, nonche' delle penali e degli altri costi

sostenuti o da sostenere in conseguenza dello scioglimento del

contratto.

Art. 42

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o

maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni

interessate provvedono agli adempimenti del presente provvedimento

con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a

legislazione vigente.

Art. 43

Abrogazioni

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto

e' abrogata la legge 24 dicembre 2003, n. 363, ad eccezione

dell'articolo 5, commi 1 e 2, dell'articolo 7, commi 5 e 6, e

dell'articolo 23.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito

nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

osservare.

Dato a Roma, addi' 28 febbraio 2021

MATTARELLA

Draghi, Presidente del Consiglio

dei ministri

Franco, Ministro dell'economia e

delle finanze

Giovannini, Ministro delle

infrastrutture e dei trasporti

Stefani, Ministro per le

disabilita'

Gelmini, Ministro per gli affari

regionali e le autonomie

Visto, il Guardasigilli: Cartabia